



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 18/01/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI MERCATI E COMMERCIO ITINERANTE SU AREE PUBBLICHE.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **diciotto**, del mese di **gennaio**, alle ore **18,10**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **straordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTI	COGNOME E NOME	PRESENTI
RAG. MASSIMO VENDITTI	SI	D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANNI	SI
INS. ASSUNTA ANNA IAMELE	SI	SIG. FANO IAMELE	SI
ING. MARCO LONGANO	SI	DOTT. STEFANO GESUALDI	SI
SIG. LUIGI SPAVENTATO	SI		

Assegnati N. 7

In carica N. 7

Presenti N. **7**

Assenti N. **0**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. MASSARI Ettore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati e commercio itinerante su aree pubbliche”.

Il Sindaco relaziona sull'argomento posto al n.6 dell'ordine del giorno .

Il Consigliere lamele dichiara che il problema della attività mercatali è stato sempre una annosa questione. Lo stesso dichiara che spesso si viola il divieto di sosta sulle aree mercatali, inoltre dichiara che spesso i lavoratori delle bancarelle del mercato in assenza di servizi igienici, usufruiscono della strada. Inoltre è necessario che al punto 8) del regolamento sia modificato in meglio per tutelare anche i luoghi di culto e religiosi al fine di meglio tutelare anche i beni artistici ed archeologici. Inoltre, gli artt. 12 e 16 del Regolamento andrebbero rivisti, in particolare andrebbe rivisto l'orario di esecuzione del mercato ed è anche necessario rivedere la turnazione del personale dipendente del Comune al fine di migliorare l'attività di controllo. Infine, il Consigliere rileva che debba essere fatto rispettare il regolamento soprattutto per quanto riguarda il commercio in forma itinerante, spesso questi esercenti itineranti danno vita ad una vera e propria concorrenza sleale che si spera possa essere ridotta o debellata. Quindi gli esercenti locali devono essere tutelati e rispettati.

Il Consigliere Gesualdi ribadisce che gli esercenti locali devono essere tutelati e rispettati soprattutto per il servizio che offrono ai cittadini. E' necessario, inoltre, essere attenti al servizio della nettezza urbana che non deve gravare solo sui dipendenti comunali ma anche sugli stessi esercenti del mercato, infine, è necessario tutelare la pavimentazione del territorio comunale.

Il Consigliere lamele ribadisce che è indispensabile pianificare l'allocazione delle bancarelle per evitare che le stesse non vadano ad ostruire il passaggio di passi carrabili ovvero portoni di abitazioni di cittadini anziani al fine di tutelare la salute pubblica.

Il Sindaco dichiara di accogliere le osservazioni dei Consiglieri.

Il Consigliere lamele dichiara la propria intenzione di voto favorevole, anche se con alcune riserve.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto L.gvo n° 114/1998 – art. 27 – lett.A) disciplinante lo svolgimento dei mercati ed il commercio itinerante su aree pubbliche;

Vista la L.R. n°18/2001 “Disciplina del commercio su aree pubbliche”;

Considerato che sul territorio comunale si svolgono le attività afferenti al mercato e al commercio itinerante su aree pubbliche e che risulta indispensabile regolamentare le suddette attività al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, un' idonea regolamentazione delle suddette attività economiche, nonché al fine di garantire e di favorire sia l'attività degli operatori commerciali che quella degli addetti ai controlli;

Considerato che l' Amministrazione non ha in dotazione tra i propri regolamenti quello afferente allo svolgimento dei mercati e commercio itinerante su aree pubbliche;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto lo schema del Regolamento predisposto dall'Ufficio della Polizia Municipale e dall'Ufficio Commercio del Comune;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49, 1° e 2° comma, del D.Lgv. 18/08/2000 n°267 del Responsabile del settore Finanziario e Affari Generali;

Con il seguente risultato della votazione:

- Assegnati n. 7 Consiglieri
- In carica n. 7 Consiglieri
- Presenti n. 7 Consiglieri
- Assenti n. = Consiglieri
- votanti n. 7 Consiglieri
- favorevoli n. 7 Consiglieri
- contrari n. _ ()
- astenuti n. _ ()

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati e commercio itinerante su aree pubbliche”, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che copia del presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line per la durata di giorni 15 dopo che la deliberazione di adozione del Regolamento in oggetto sia divenuta esecutiva;
3. Di disporre che il “Regolamento Comunale per lo svolgimento dei mercati e commercio itinerante su aree pubbliche” venga inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti e che allo stesso venga fornita massima pubblicità;
4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Responsabili dei servizi per i provvedimenti di competenza;

Il Consiglio Comunale

Con il seguente risultato della votazione:

- Assegnati n. 7 Consiglieri
- In carica n. 7 Consiglieri
- Presenti n. 7 Consiglieri
- Assenti n. = Consiglieri
- votanti n. 7 Consiglieri
- favorevoli n. 7 Consiglieri
- contrari n. _ ()
- astenuti n. _ ()

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE di CELENZA VALFORTORE
Provincia di FOGGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEI
MERCATI E COMMERCIO ITINERANTE SU AREE
PUBBLICHE**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Scopo del regolamento
- Art. 3 - Definizione di mercato e fiera
- Art. 4 - Definizione di posteggio
- Art. 5 - Relazioni con la Regione
- Art. 6 - Individuazione delle aree destinate a mercati e fiere
- Art. 7 - suddivisione delle aree
- Art. 8 - Numero di posteggi dei vari settori
- Art. 9 - Superficie dei posteggi
- Art. 10 – Delimitazione dei posteggi
- Art. 11 – Spostamento dei mercati e delle fiere
- Art. 12 – Orario
- Art. 13 – Criteri di assegnazione per il rilascio delle autorizzazioni ad esercitare su posteggio
- Art. 14 – Scambio di posteggio
- Art. 15 – Subingresso nella concessione del posteggio
- Art. 16 – Tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche
- Art. 17 – Operatori esercenti il commercio in forma itinerante
- Art. 18 – Limitazioni del commercio in forma itinerante
- Art. 19 – Assegnazione di posteggio temporaneo non occupato
- Art. 20 – Sostituzione nell’esercizio dell’attività
- Art. 21 – Registro delle presenze o prospetto
- Art. 22 – Divieto di utilizzare più di un posteggio contemporaneamente
- Art. 23 – Revoca e sospensione dell’autorizzazione
- Art. 24 – Pubblicità dei prezzi
- Art. 25 – Controllo igienico-sanitario
- Art. 26 – Divieto di abbandono di rifiuti ed uso di strumenti sonori
- Art. 27 – Commercio di animali vivi
- Art. 28 – Tenuta dei titoli autorizzativi
- Art. 29 – Regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale
- Art. 30 – Sanzioni
- Art. 31 – Richiamo della legge
- Art. 32 – Abrogazioni
- Art. 33 – Pubblicità del regolamento
- Art. 34 – Entrata in vigore

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto esclusivamente la disciplina della concessione e della gestione dei posteggi dei mercati settimanali e la disciplina del commercio itinerante.

ART. 2

SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il commercio su aree pubbliche così come individuato e definito dall'art. 27 lett. A) del Decreto Legislativo n. 114/1998.

ART. 3

DEFINIZIONE DI MERCATO E FIERA

Per mercato si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

ART. 4

DEFINIZIONE DI POSTEGGIO

Per posteggio si intende la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.

ART. 5

RELAZIONI CON LA REGIONE

Entro il 30 Aprile di ogni anno il Comune invia alla Regione una relazione sullo stato del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, comprensiva di valutazioni tecnico-economiche dei principali problemi riscontrati o previsti; un prospetto riassuntivo delle autorizzazioni di tipo sia A che B rilasciate nel corso dell'anno precedente e complessivamente in esame.

ART. 6

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A MERCATI E FIERE

L'area destinata al mercato settimanale del sabato è individuata nelle seguenti aree pubbliche:

- Largo IV Novembre, lasciando un opportuno passaggio per il traffico veicolare tra Via Bernini e Via Madonnella e per l'attraversamento dello stesso Largo IV Novembre dai veicoli in transito;
- Piazza Malice (lato destro direzione via Carlo Rossi e davanti all'ingresso dell'ex taverna davanti al marciapiede);
- Via Garibaldi;
- Largo San Francesco;
- Largo Cairoli.

L'area destinata alle tradizionali fiere ricadenti nell'arco dell'anno (19 Marzo-San Giuseppe, 24 Giugno-San Giovanni, 13 Dicembre-Santa Lucia) viene individuata nelle seguenti aree pubbliche:

- Piazza Malice (lasciando un idoneo spazio per la circolazione tra Via F.lli Bandiera, Via C. Rossi, Via Vittorio Emanuele e Via Manzoni);
- Largo IV Novembre (lasciando un idoneo spazio per la circolazione tra Via Madonnella e Via Bernini);
- Via Garibaldi;
- Largo San Francesco;
- Via Regina Margherita (da Piazza Malice fino alla fontana);
- Largo Cairoli;

- Via Cairoli (da Piazza Malice fino all'incrocio con Via della Repubblica).
Le aree da destinare al commercio occasionale a posto fisso (ricorrenze di festività, sagre e manifestazioni varie) verranno individuate volta per volta con provvedimento del Sindaco.

ART. 7

SUDDIVISIONE DELLE AREE

Le aree dei mercati vengono suddivise nei settori e nei posteggi individuate nelle allegate planimetrie. Eventuali modifiche ed aggiustamenti che si ritenessero necessari per quanto riguarda lo spostamento, l'aggiunta o la soppressione di alcuni posteggi potranno essere adottati dalla Giunta Comunale.

ART. 8

NUMERO DI POSTEGGI DEI VARI SETTORI

Il numero massimo di posteggi dedicati al settore ortofrutta, tra produttori agricoli e commercianti, è 5 (cinque).

Un posteggio è dedicato al settore ittico che potrà essere occupato solo da mezzi sanitariamente e igienicamente idonei alla vendita di tali prodotti senza che vengano posti banchi di vendita sul suolo.

Un posteggio è dedicato al commercio di animali vivi.

Il numero massimo di posteggi dedicati al settore alimentare è di n. 4 (quattro).

Il numero massimo di posteggi dedicati al settore non alimentare è di n. 21 (ventuno).

ART. 9

SUPERFICIE DEI POSTEGGI

I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati anche dai veicoli attrezzati come punti di vendita, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, per motivi di Polizia Stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 10

DELIMITAZIONE DEI POSTEGGI DEI MERCATI

I posteggi di ciascun settore di cui al precedente art. 7 sono delimitati con le dimensioni indicate nelle allegate planimetrie. I commercianti sono tenuti a rispettare rigorosamente le delimitazioni dei posteggi segnati a terra senza esporre la merce al di fuori degli stessi.

ART. 11

SPOSTAMENTO DEI MERCATI E DELLE FIERE

Lo spostamento temporaneo dei mercati e delle fiere in altre sedi o ad altri giorni può essere disposto dal Sindaco per motivi di viabilità e di traffico, per motivi legati a problemi igienico-sanitari, per motivi di pubblico interesse o per cause di forza maggiore.

In occasione di fiera coincidente con il giorno del mercato settimanale del sabato, il mercato verrà sospeso e si darà priorità allo svolgimento della fiera.

Il mercato settimanale del sabato verrà sospeso in caso di coincidenza dello stesso con dei giorni festivi.

ART. 12

ORARIO

Il mercato e le fiere osserveranno il seguente orario di vendita:

- Apertura ore 8:00
- Chiusura ore 13:00

Durante tali orari è vietata qualsiasi forma di vendita itinerante nelle zone interessate dallo svolgimento del mercato e delle fiere.

L'occupazione dei posteggi dovrà avvenire tassativamente entro le ore 7:30, con tolleranza fino alle ore 8:00 ed il conseguente montaggio delle strutture di vendita dovrà essere effettuato a partire da tale ora se la loro collocazione ostacola il passaggio degli automezzi dei commercianti situati nella stessa area.

I venditori che non rispettano tale orario non avranno diritto ad occupare il posto assegnatogli e lo stesso potrà essere occupato dagli spuntisti dello stesso settore merceologico.

E' obbligatoria la permanenza nei mercati e nelle fiere fino alle ore 12:00. Gli inadempienti verranno considerati assenti.

Entro un'ora dopo il termine dell'orario di vendita i posteggi dovranno essere liberi da ogni ingombro, ivi compreso qualsiasi rifiuto e dovranno essere lasciati puliti da eventuali imbrattamenti causati dagli automezzi e dai banchi di vendita.

ART. 13

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AD ESERCITARE SU POSTEGGIO

Mercato.

1. Entro il 15 gennaio l'Ufficio Comunale competente pubblica l'elenco dei posteggi liberi e concedibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, gli interessati inoltrano le istanze di autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 28 del Decreto Legislativo n. 114/98. Non sono ritenute ammissibili le istanze fatte pervenire prima del 16 gennaio e dopo il 30 gennaio facendo fede il timbro postale.
3. La domanda di autorizzazione per la concessione del posteggio deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo lettera raccomandata all'Ufficio Commercio del Comune sede del posteggio per il quale si chiede la concessione e deve contenere, a pena di esclusione, le dichiarazioni concernenti:
 - i dati anagrafici; il codice fiscale del richiedente; l'indirizzo di residenza ed un recapito telefonico;
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98;
 - la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento;
 - il settore o i settori merceologici;
 - il non possesso di altra concessione di posteggio nello stesso mercato.
4. L'Ufficio Comunale competente entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze, raggruppa le stesse per settori omogenei come individuati nel precedente art. 7, forma per ciascun settore la graduatoria e rilascia le autorizzazioni.
5. Nella determinazione della graduatoria l'Ufficio Comunale competente osserverà, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a. Essere in possesso di antecedenti autorizzazioni rilasciate dal Comune di Celenza Valfortore per la partecipazione al mercato settimanale;
 - b. maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato come spuntisti;
 - c. in caso di parità diritto di precedenza al soggetto titolare di un numero inferiore di autorizzazioni commerciali su tutto il territorio nazionale;
 - d. in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - e. in caso di persistenza nella parità prevale l'ordine cronologico del numero di protocollo generale del comune.
6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi sarà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e vi rimarrà affissa per 30 giorni.

7. Avverso la graduatoria si può presentare istanza di revisione da produrre entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.
8. I posteggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno vengono dati in concessione utilizzando la stessa graduatoria.
9. La concessione del posteggio ha una durata di anni 10 e può essere rinnovata su richiesta del titolare.

ART. 14

SCAMBIO DI POSTEGGIO

E' consentito lo scambio di posteggio fra due commercianti operanti nel medesimo mercato o fiera e dello stesso settore merceologico purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati previa richiesta con firma congiunta diretta all'Ufficio comunale competente il quale provvederà ad effettuare le relative variazioni.

ART. 15

SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra purché sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98.

Il trasferimento di azienda per atto tra vivi viene documentato da atto pubblico di cessione o da preliminare di vendita registrato.

Nel caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il Comune effettuerà la reintestazione della concessione del posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente.

Il subentrante in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98 deve comunicare l'avvenuto sub ingresso entro 6 mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga sino a 6 mesi in caso di comprovata necessità.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dai commi precedenti.

ART. 16

TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO E AREE PUBBLICHE

La tassa di occupazione suolo e aree pubbliche sarà determinata in base alla superficie del posteggio occupato e secondo le tariffe di volta in volta stabilite da apposito regolamento comunale.

L'accertamento e il versamento della tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche avverrà tramite bollettino postale trimestralmente, in via anticipata. Copia del bollettino di versamento dovrà essere esibita ai dipendenti comunali addetti al controllo e, a qualsivoglia autorità pubblica tutte le volte che ne verrà fatta richiesta.

Gli operatori commerciali che non esibiscono la copia del versamento della tassa di occupazione suolo ed aree pubbliche, non avranno diritto ad occupare il posteggio loro assegnato fino a quando il pagamento degli oneri tributari non verrà regolarizzato.

ART. 17

OPERATORI ESERCENTI IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Gli operatori esercenti il commercio in forma itinerante e gli agricoltori, i quali esercitino la vendita dei propri prodotti con la stessa modalità, possono sostare nello stesso punto di vendita il tempo direttamente

necessario per servire il cliente e successivamente spostarsi di almeno 100 metri nei giorni e nelle ore consentiti.

Gli orari da rispettare sono i seguenti:

- dalle ore 8:00 alle ore 13:00
- dalle ore 17:00 alle ore 20:00

ART. 18

LIMITAZIONE DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante nei giorni festivi e il giovedì pomeriggio; in Piazza Malice di questo comune è vietato il commercio itinerante durante tutti i giorni dell'anno.

ART. 19

ASSEGNAZIONE DI POSTEGGIO TEMPORANEO NON OCCUPATO

I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione dei mercati, sono assegnati, dai dipendenti comunali addetti, dopo le ore 8:15, per il periodo di mancata utilizzazione da parte dei concessionari, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato.

I posteggi non occupati dai concessionari assenti saranno assegnati ad operatori commerciali dello stesso settore merceologico.

Si considera presente anche lo spuntista che si sia solo presentato alla spunta nei periodi pregressi anche senza aver ottenuto l'assegnazione del posteggio.

A parità di presenze si tiene conto della maggiore anzianità dell'attività commerciale su aree pubbliche attestata dall'iscrizione nel registro delle imprese.

ART. 20

SOSTITUZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n. 114/98, salvo il caso di sostituzione momentanea per il quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti, purchè socio, familiare, coadiuvante o dipendente. Il sostituto deve essere munito di delega e autorizzazione in originale del titolare da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 21

REGISTRO DELLE PRESENZE O PROSPETTO

La registrazione delle presenze sui mercati viene effettuata giornalmente dai dipendenti comunali addetti.

ART. 22

DIVIETO DI UTILIZZARE PIU' DI UN POSTEGGIO CONTEMPORANEAMENTE

Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.

ART. 23

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata:

- a) Nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro 6 mesi dall'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) Nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso in ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a 4 mesi, salvo in caso di assenza per malattia, gravidanza comprovata dalle relative certificazioni da inviare al Comune entro 7 giorni dall'inizio dell'assenza;

c) Nel caso in cui il titolare non risulti più in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto Legislativo n. 114/98.

Le cause di revoca, opportunamente accertate dall'amministrazione comunale, vengono contestate al titolare dell'autorizzazione con l'indicazione di un termine, non superiore a 30 giorni, per la formulazione delle controdeduzioni.

In caso di particolare gravità o recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

La sospensione di cui al precedente comma viene annotata a margine dell'autorizzazione e comunicata al Sindaco che l'ha rilasciata.

ART. 24

PUBBLICITA' DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 114/98, i prodotti esposti per la vendita su aree pubbliche o su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.

ART. 25

CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita ed i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.

ART. 26

DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ED USO DI STRUMENTI SONORI

E' fatto divieto di gettare o abbandonare su suolo pubblico o sul posteggio avuto in concessione qualsiasi tipo di rifiuto. Gli stessi vanno raccolti e conferiti dai commercianti negli appositi contenitori rispettando la differenziazione dei rifiuti.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni, fatta eccezione per i dischi, musicassette, radio e articoli musicali posti in vendita che comunque non devono arrecare disturbo.

ART. 27

COMMERCIO DI ANIMALI VIVI

Il commercio su aree pubbliche di animali vivi di piccola taglia (pollame, conigli, piccioni e volatili in genere) non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree in esse contigue. Tale commercio deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela di benessere degli animali.

ART. 28

TENUTA DEI TITOLI AUTORIZZATIVI

Per tutta la durata del mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di tenere bene in vista i prescritti titoli autorizzativi e di esibirli a richiesta del personale preposto alla vigilanza.

ART. 29

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE

La regolamentazione della circolazione veicolare e pedonale nelle aree dei mercati e delle fiere saranno disciplinate con apposite ordinanze del Sindaco.

ART. 30

SANZIONI

Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dell'area prevista dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, comma 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 114/98, è punito con la sanzione da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dal presente regolamento, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 del decreto Legislativo n. 114/98 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00.

Le violazioni delle norme del presente regolamento se non espressamente contemplate dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 114/98 sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 150,00 a Euro 500,00. (p.m.r. Euro 300,00).

Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco. Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiuntive di pagamento. Si osservano le procedure previste dalla Legge n. 689/1981.

ART. 31

RICHIAMO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 114/98 e successive modifiche e integrazioni, nella Legge Regionale n. 18/2001 e successive modifiche e integrazioni e le altre leggi che disciplinano il commercio.

ART. 32

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento per lo svolgimento del mercato settimanale e delle fiere sono abrogati e cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti regolamentari locali precedentemente adottati.

ART. 33

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune e gli operatori commerciali potranno prenderne comunque visione presso gli uffici comunali.

ART. 34

ENTRATA IN VIGORE

Il Segretario Comunale certificherà la data di entrata in vigore del presente regolamento nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Comunale.



ERAZIONE POSTEGGI

MENTARI

N ALIMENTARI

TOFRUTTICOLI E PESCI VENDOLI

MALI VIVI



Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Massimo VENDITTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **ATTESTA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 GEN. 2013 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 25 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

ADDÌ, 25 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDÌ, 25 GEN. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSARI Ettore

